

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 941}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTAMAGNA, MARABINI, PEZZATI, GARZIA

Presentata il 16 dicembre 1976

Disciplina dell'attività giornalistica svolta dagli uffici stampa e similari di enti pubblici ed aziende private

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ci onoriamo ripresentare nel testo proposto dall'onorevole Foderaro nella V Legislatura (Atto Camera, n. 1885) l'unita proposta di legge. Da moltissimi anni ormai i giornalisti italiani si battono per una loro giusta rivendicazione, quella della disciplina dell'attività giornalistica, nello spirito che ha indotto il legislatore ad istituire a suo tempo l'Ordine dei giornalisti, regolamentando l'esercizio della professione, svolta da enti pubblici ed aziende private attraverso propri organi di stampa (Riviste, Notiziari, Bollettini, ecc.) ed Uffici stampa e similari (Relazioni Pubbliche, Studi, Propaganda, ecc.). In atto molti sono gli enti e le aziende che si servono per tali settori della loro attività — in patente violazione delle disposizioni di legge che disciplinano la professione di giornalista — di elementi non iscritti all'Ordine, il che costituisce non solo un danno nei confronti di chi ha la competenza necessaria e le carte in regola, ma soprattutto costituisce fonte di confusione, continue violazioni alle regole e all'etica professionale, ecc. accentuando il fenomeno dell'«abusivismo» che qualsiasi ordinamento professionale legittimamente vieta e reprime.

Da rilevare, inoltre, il fatto giuridicamente e moralmente inammissibile, in quanto rappresenta una deplorabile forma di sfruttamento che, specie da parte di enti pubblici, oltre a personale non qualificato professionalmente, viene utilizzata negli Uffici stampa e similari l'opera di propri dipendenti iscritti all'Ordine dei giornalisti ma la cui opera di vera e propria natura professionale viene retribuita in modo non consona alla natura delle loro prestazioni specializzate. Dal che discende l'opportunità di far concedere a tale personale il giusto trattamento economico alla pari degli altri giornalisti dipendenti da aziende editoriali.

Anni or sono la Presidenza del Consiglio dei ministri diramò ai Ministeri ed enti pubblici una circolare (ma ancora, a quel tempo, non era stato istituito l'Ordine) con la quale si raccomandava che per l'attività dei rispettivi Uffici stampa venisse utilizzata l'opera di appartenenti all'Albo dei giornalisti. Ma tale circolare non ha mai trovato opportuna attuazione.

Da ciò la necessità, ora, di trovare una adeguata soluzione al problema, soluzione che non può aversi che mediante l'approvazione della presente proposta di legge che

si ha l'onore di presentare alla sensibilità dei colleghi parlamentari.

Bisogna ricordare, anzitutto, che l'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista contempla tra le attribuzioni del consiglio regionale dell'Ordine le seguenti:

a) curare l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

b) vigilare per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione.

Inoltre, l'articolo 45 della predetta legge così recita: « Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del Codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave ».

Nonostante questi articoli di legge, nella maggior parte dei casi la situazione effettiva degli uffici stampa e similari in enti pubblici e privati, nonché nelle aziende più diverse è, come detto prima, la seguente: o essi sono affidati a funzionari, che per quanto capaci, giornalisti non sono, oppure, quando sono affidati a giornalisti, nella maggior parte dei casi a questi non viene riconosciuto il contratto giornalistico.

Da questa realtà in atto appare evidente che gli articoli succitati vengono continuamente ed impunemente violati. Ne consegue che o si emana un'apposita legge che imponga ad aziende, enti pubblici e privati di assumere giornalisti nei propri uffici stampa o gli articoli 11 e 45 continueranno ad essere impunemente violati.

Va rilevato ancora che gli uffici stampa hanno assunto nella vita moderna una funzione primaria, essenziale, insostituibile, tanto che prima ancora che vengano creati una nuova azienda o un nuovo ente, ne viene istituito e fatto funzionare l'ufficio stampa. Il che sta a suffragare la grande funzione assunta ai giorni nostri dall'attività giornalistica che si è specializzata non soltanto nei nuovi settori audiovisivi, ma,

appunto anche in quelli degli uffici stampa. Di qui la necessità e l'urgenza di un'apposito provvedimento che li disciplini.

Nell'articolazione della presente proposta di legge si è ritenuto indispensabile specificare (articolo 1) come si tratti sempre di attività giornalistica quella che viene svolta in seno alle redazioni degli organi di stampa editi da enti pubblici o aziende private o dagli uffici stampa e similari degli enti ed aziende stessi qualunque sia la denominazione data a tali settori di attività. Da qui l'obbligo (articolo 2) che l'attività di tali settori sia affidata esclusivamente a giornalisti professionisti o pubblicisti. Appare ovvio, d'altra parte, che (articolo 3) l'incarico di responsabile di un settore del genere sia affidato a chi, per anzianità ed esperienza, abbia acquisito un certo « rodaggio » professionale. Si è ritenuto poi necessario stabilire il minimo trattamento economico per gli addetti agli uffici stampa e similari (articolo 4) e ciò ad evitare disparità di trattamento in seno alla stessa categoria professionale. Data la diversa natura giuridica del rapporto di lavoro è apparso anche opportuno (articolo 5) precisare che l'assistenza e la previdenza per i giornalisti professionisti di cui sopra resti affidata all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, mentre ovvio appare che i pubblicisti usufruiscano dell'assistenza e della previdenza previste per il restante personale dell'ente o azienda di appartenenza. Infine è naturale che sanciti gli obblighi siano contemplate (articolo 6) anche le sanzioni per il caso di violazione della legge.

Ragioni di legittimità e di equità (non si deve dimenticare al riguardo che altre categorie di professionisti, come i medici, gli avvocati, gli ingegneri, ecc. godono, in seno agli enti pubblici e alle aziende private, di un differenziato trattamento economico e normativo, nei confronti degli altri dipendenti, in considerazione appunto della loro appartenenza ad Ordini professionali e alla natura tecnica delle loro prestazioni) impongono di non ritardare oltre a compiere un atto di giustizia nei confronti della classe giornalistica. Siamo certi, pertanto, onorevoli colleghi, che non mancherà alla presente proposta la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In conformità degli articoli 11 e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, l'attività che gli uffici stampa di ogni e qualsiasi funzione, ordine ed interesse svolgono per redigere e diffondere notizie, informazioni, comunicati, nonché per compilare bollettini, opuscoli di propaganda e qualsivoglia pubblicazione è, sotto ogni aspetto e a tutti gli effetti, attività giornalistica. Detta attività è sempre propriamente giornalistica, indipendentemente dalla denominazione degli uffici preposti.

ART. 2.

Per lo svolgimento delle attività suddette gli uffici stampa e similari, di cui al precedente articolo, devono essere affidati esclusivamente a giornalisti professionisti e pubblicisti.

ART. 3.

È requisito indispensabile per ricoprire la carica di capo ufficio stampa o ufficio simile l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti italiani da almeno 5 anni.

ART. 4.

Il rapporto di lavoro dei giornalisti professionisti e pubblicisti di cui all'articolo 2 della presente legge non può essere diverso da quello regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, salvo le migliori condizioni economiche praticate. Se si tratta di giornalisti già alle dipendenze di un ente pubblico o azienda privata con diversa normativa, l'interessato deve esercitare opzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tra il trattamento economico spettantegli secondo l'ordinamento dell'ente o azienda di appartenenza e quello contemplato dal contratto di lavoro giornalistico.

ART. 5.

Per i giornalisti professionisti dei predetti uffici stampa e similari i relativi contributi previdenziali ed assistenziali vanno

versati all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

ART. 6.

Chiunque esercita abusivamente la professione di giornalista in violazione della presente legge è punito a norma dell'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

I rappresentanti legali degli enti ed aziende che consentano l'abusivo esercizio dell'attività giornalistica nei periodici di loro dipendenti vengono puniti con le pene previste dall'articolo 348 del codice penale.

ART. 7.

Tutti gli organi di stampa e tutti gli uffici stampa e similari di enti pubblici ed aziende private devono essere regolarizzati secondo le norme della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

ART. 8.

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.